



Presidenza del Consiglio dei Ministri
DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI EUROPEI

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO

Ministero dell'economia e delle finanze

Ufficio di gabinetto

segreteria.capogabinetto@mef.gov.it

Ufficio coordinamento legislativo

ufficiocoordinamentolegislativo@mef.gov.it

Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato

rgs.ragionieregenerale.coordinamento@pec.mef.gov.it

c.a. dott. Stefano Mangogna

stefano.mangogna@mef.gov.it

e p.c.

Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica

Ufficio di Gabinetto

segreteria.capogab@mase.gov.it

Ufficio Legislativo

ufficiolegislativo.segreteria@mase.gov.it

Dipartimento sviluppo sostenibile

DISS@mase.gov.it

Direzione generale economia circolare

ECB-UDG@mase.gov.it

Commissario Unico per la bonifica delle discariche abusive

c.a. Generale di Brigata dell'Arma dei Carabinieri

Giuseppe Vadalà

segreteria.bonifiche@governo.it

commissario.bonifiche@governo.it

Rappresentanza Permanente d'Italia presso l'Unione europea

rpue.infrazioni@esteri.it

Ministro per gli Affari europei, il PNRR e le politiche di coesione

Ufficio di Gabinetto

Ufficio legislativo

SEDE

Oggetto: Procedura di infrazione n. 2003/2077 ex art. 260 TFUE - Sentenza della Corte di giustizia del 2 dicembre 2014 relativa alle discariche illegali (Causa C-196/13). Notifica di ingiunzione di pagamento della ventunesima penalità semestrale.

Si trasmette, per i seguiti di competenza, la nota della Commissione europea, Direzione generale ambiente, Ares (2026) 9640717 del 13 ottobre 2026 e relativi allegati, recante la notifica dell'ingiunzione di pagamento della penality per il ventunesimo semestre successivo alla sentenza della Corte di giustizia del 2 dicembre 2014 nella causa C-196/13 (periodo dal 3 dicembre 2024 al 2 giugno 2025).

Dopo aver valutato le informazioni fornite dalle Autorità italiane, i servizi della Commissione europea sono giunti alla conclusione che in questo periodo sono state messe in regola n. 2 discariche e, di conseguenza, la **ventunesima penality semestrale** è stata quantificata in **euro 200.000 (duecentomila euro)**.

Tale somma dovrà essere versata, secondo le modalità indicate nella citata nota, **entro 45 giorni** di calendario **a decorrere dal 15 ottobre 2026** (data di ricezione da parte della Rappresentanza permanente d'Italia presso l'Unione europea), pena l'applicazione degli interessi di mora, oltre che la possibile apertura di una procedura di compensazione.

Si resta a disposizione per eventuali chiarimenti.

Stefano Verrecchia

Stefano Verrecchia

Allegati alla presente: n. 2



COMMISSIONE EUROPEA

SEGRETARIATO GENERALE

Bruxelles, 14.10.2026

G-Grefe(2026) D/ 15297

RAPPRESENTANZA
PERMANENTE DELL' ITALIA
PRESSO L'UNIONE EUROPEA
Rue du Marteau, 9-15
1000 BRUXELLES
BELGIQUE

Oggetto: Notifica – Richiesta di pagamento di una penalità a seguito della sentenza della Corte di giustizia del 2 dicembre 2014 nella causa C-196/13, Commissione/Italy, avente a oggetto la mancata esecuzione della sentenza della Corte di giustizia del 26 aprile 2007 nella causa C-135/05 – Ventunesimo semestre successivo alla sentenza (3 dicembre 2024 – 2 giugno 2025)



15382

Per la Segretaria generale

Martine DEPREZ

All. : Ares(2026)9640717 - 13/10/2026

IT



COMMISSIONE EUROPEA
DIREZIONE GENERALE
AMBIENTE

Il Direttore generale

Bruxelles
ENV.E.2/LR/Ares(2026)

S.E. Vincenzo CELESTE
Ambasciatore e Rappresentante
permanente

Rappresentanza permanente d'Italia
presso l'Unione europea
Rue du Marteau, 7 -15
B - 1000 Bruxelles

Oggetto: Notifica – Richiesta di pagamento di una penalità a seguito della sentenza della Corte di giustizia del 2 dicembre 2014 nella causa C-196/13, *Commissione/Italy*, avente a oggetto la mancata esecuzione della sentenza della Corte di giustizia del 26 aprile 2007 nella causa C-135/05 – Ventunesimo semestre successivo alla sentenza (3 dicembre 2024 – 2 giugno 2025)

Signor Ambasciatore,

il 2 dicembre 2014 la Corte di giustizia dell'Unione europea ha pronunciato la sentenza nella causa C-196/13, *Commissione europea contro Repubblica italiana*, riguardante la mancata esecuzione della sentenza della Corte di giustizia del 26 aprile 2007 nella causa C-135/05 sulle discariche illegali.

Nella suddetta sentenza del 2 dicembre 2014 la Corte ha dichiarato quanto segue:

"1. La Repubblica italiana, non avendo adottato tutte le misure necessarie a dare esecuzione alla sentenza Commissione/Italia (C-135/05, EU:C:2007:250), è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza dell'articolo 260, paragrafo 1, TFUE".

Inoltre, la Corte ha statuito quanto segue:

"2. La Repubblica italiana è condannata a versare alla Commissione europea, sul conto «Risorse proprie dell'Unione europea», a partire dal giorno di pronuncia della presente sentenza e fino all'esecuzione della sentenza Commissione/Italia (EU:C:2007:250), una penalità semestrale calcolata, per il primo semestre successivo alla presente sentenza, alla fine di quest'ultimo, a partire da un importo iniziale fissato in EUR 42 800 000, dal quale saranno detratti EUR 400 000 per ciascuna discarica contenente rifiuti pericolosi messa a norma conformemente a detta sentenza ed EUR 200 000 per ogni altra discarica

messa a norma conformemente a detta sentenza. Per tutti i semestri successivi, la penalità dovuta per ciascun semestre sarà calcolata, alla fine dello stesso, a partire dall'importo della penalità stabilita per il semestre precedente, applicando le predette detrazioni per le discariche oggetto dell'inadempimento constatato messe a norma nel corso del semestre".

La suddetta sentenza del 2 dicembre 2014 copre 200 discariche.

La Commissione valuta attentamente le informazioni fornite dalle Autorità italiane per dimostrare i progressi compiuti nel mettere a norma tali discariche e, sulla base di tale valutazione, richiede alle Autorità italiane di versare la penalità dovuta per le discariche che non sono state messe a norma alla fine di ciascun periodo di riferimento, come previsto dalla sentenza menzionata in precedenza.

Nella sua lettera del 3 marzo 2026 ⁽¹⁾ la Commissione ha concluso che la penalità complessiva dovuta dalla Repubblica italiana per il ventesimo semestre successivo alla sentenza (comprendente il periodo dal 3 giugno 2024 al 2 dicembre 2024) fosse pari a EUR 800 000, dovuti per le 3 discariche non regolarizzate nel corso di tale periodo.

Mediante comunicazione inviata il 3 giugno 2025 e chiarimenti inviati il 29 ottobre 2025, le Autorità italiane hanno inteso dimostrare che nessuna penalità è dovuta per altre 2 delle suddette 3 discariche per il ventunesimo semestre successivo alla sentenza (comprendente il periodo dal 3 dicembre 2024 al 2 giugno 2025). Dopo aver valutato le informazioni fornite dalle Autorità italiane, i servizi della Commissione hanno inviato il 2 dicembre 2025 una richiesta di chiarimenti in merito alle suddette 2 discariche. Le Autorità italiane hanno inviato nuovi documenti e chiarimenti il 16 dicembre 2025, il 10 febbraio 2026, il 24 febbraio 2026, il 16 aprile 2026 e il 15 maggio 2026.

Come illustrato nell'allegato 1 della presente lettera, dopo aver valutato l'insieme delle informazioni fornite dalle Autorità italiane, questi servizi sono giunti alla conclusione che le due discariche, una delle quali contenente rifiuti pericolosi, sono state messe in regola. Di conseguenza, il totale della penalità dovuta dalla Repubblica italiana per il ventunesimo semestre successivo alla sentenza del 2 dicembre 2014 (comprendente il periodo dal 3 dicembre 2024 al 2 giugno 2025) ammonta a EUR 200 000.

L'allegato 2 della presente lettera contiene l'elenco delle discariche che, alla luce dell'esame illustrato nell'allegato 1, risultano non ancora conformi.

Pertanto, La prego di trasmettere la presente lettera al Governo italiano, con richiesta di pagamento della penalità dell'importo di due cento mila euro (**EUR 200 000**) a titolo di penalità corrispondente al ventunesimo semestre successivo alla pronuncia della sentenza del 2 dicembre 2014 (comprendente il periodo dal 3 dicembre 2024 al 2 giugno 2025) sul conto n. IT78T0100004306CC0000001340 "Risorse proprie dell'Unione europea" del Ministero del Tesoro/Tesoreria dello Stato.

Il termine di pagamento della penalità è fissato a 45 giorni di calendario dalla data di ricevimento della presente lettera.

Desidero inoltre richiamare la Sua attenzione sul fatto che, ove il termine non fosse rispettato, le conseguenze sarebbero le seguenti:

⁽¹⁾ SG-Greffe(2026)-D/3824.

- (1) in primo luogo, scaduto il termine di 45 giorni di calendario dalla data di ricevimento della presente lettera si applicheranno interessi di mora al tasso applicato dalla Banca centrale europea alle sue principali operazioni di rifinanziamento, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, serie C, in vigore il primo giorno di calendario del mese in cui la Corte di giustizia dell'Unione europea ha pronunciato la sentenza nella causa C-196/13, maggiorato di tre punti e mezzo percentuali, conformemente all'articolo 99, paragrafo 4, del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 settembre 2024, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione ⁽²⁾ ("regolamento finanziario");
- (2) in secondo luogo, il contabile della Commissione può avviare la procedura di recupero degli importi ancora dovuti mediante compensazione, maggiorati degli interessi moratori al tasso di cui sopra, conformemente all'articolo 101, paragrafo 1, e all'articolo 102 del regolamento finanziario.

Al fine di rendere più efficiente la verifica dell'esecuzione della sentenza, Le sarei grato se le ulteriori informazioni che verranno trasmesse dalle Autorità italiane per i semestri successivi continuassero a riguardare solamente le discariche che soddisfano i requisiti illustrati nell'allegato 1 della presente lettera, conformemente alla sentenza della Corte e alla pertinente normativa italiana. Tali informazioni dovrebbero essere chiare e complete e accompagnate dal sommario menzionato all'allegato 3 in modo da consentire alla Commissione di concludere che sono state portate a termine tutte le operazioni necessarie per soddisfare i requisiti i), ii) e iii) descritti nell'allegato 1 della presente. Inoltre, l'allegato 3 contiene considerazioni generali relative agli elementi dei quali i servizi della Commissione hanno bisogno per condurre la loro analisi e confermare la conformità delle discariche proposte.

Infine, vorrei ricordare che, il 2 dicembre 2025, i servizi della Commissione hanno ricevuto le informazioni relative ai progressi compiuti durante il ventiduesimo semestre successivo alla pronuncia della sentenza. Se le Autorità italiane intendono inviare ulteriori informazioni a tale proposito, prego il Suo Governo di informare al più presto i servizi della Commissione, in modo da poterne tener conto ai fini della liquidazione della penalità relativa a detto semestre.

Voglia gradire, Signor Ambasciatore, i sensi della mia più alta considerazione.

Eric MAMER

⁽²⁾ Regolamento (UE, Euratom) 2024/2509 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 settembre 2024, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione (GU L 2024/2509, 26.9.2024).

Allegati:

- 1) Valutazione delle informazioni inviate dalle Autorità italiane il 3 giugno 2025, il 29 ottobre 2025, il 16 dicembre 2025, il 10 febbraio 2026, il 24 febbraio 2026, il 16 aprile 2026 e il 15 maggio 2026 e calcolo della penalità dovuta dalla Repubblica italiana per il ventunesimo semestre (dal 3 dicembre 2024 al 2 giugno 2025) successivo alla sentenza del 2 dicembre 2014 nella causa C-196/13 (procedura di infrazione 2003/2077)
- 2) Elenco delle discariche coperte dalla sentenza del 2/12/2014 nella causa C-196/13 – Situazione allo scadere del ventunesimo semestre (3 dicembre 2024 – 2 giugno 2025) successivo alla sentenza.
- 3) Elenco degli elementi necessari per la valutazione delle discariche irregolari.

ALLEGATO 1

Valutazione delle informazioni inviate dalle Autorità italiane il 3 giugno 2025, il 29 ottobre 2025, il 16 dicembre 2025, il 10 febbraio 2026, il 24 febbraio 2026, il 16 aprile 2026 e il 15 maggio 2026 e calcolo della penalità dovuta dalla Repubblica italiana per il ventunesimo semestre (dal 3 dicembre 2024 al 2 giugno 2025) successivo alla sentenza del 2 dicembre 2014 nella causa C-196/13 (procedura di infrazione 2003/2077)

1. Le discariche dichiarate non conformi alle Direttive 75/442 e 91/689

Dai punti 52, 53, 58, 63 e 67 della sentenza risulta che, per quanto riguarda le discariche dichiarate dalla Corte non conformi alla Direttiva 75/442 e alla Direttiva 91/689, occorre soddisfare i seguenti requisiti:

- i) Assicurare che nei siti in questione non siano più depositati rifiuti.
- ii) Catalogare e identificare i rifiuti pericolosi.
- iii) Attuare le misure necessarie per assicurare che i rifiuti presenti nei siti non mettano in pericolo la salute dell'uomo e l'ambiente. Pertanto, sarà necessario svolgere analisi per verificare se i rifiuti (pericolosi o non pericolosi) abbiano contaminato il sito e se sia dunque necessario effettuare, secondo quanto prevede la pertinente normativa italiana, una "messa in sicurezza" (come definita dalle lettere m) e o) dell'art. 240 del D. Lgs. 152/2006¹) e/o una "bonifica" (come definita dalla lettera p) dell'art. 240 del D. Lgs. 152/2006²) e/o un "ripristino" (come definito dalla lettera q) dell'art. 240 del D. Lgs. 152/2006³), e, all'occorrenza, avviare e ultimare tali lavori di "messa in sicurezza" e/o "bonifica" e/o "ripristino". Spetta alle competenti Autorità italiane stabilire, conformemente alla pertinente normativa italiana, quali delle misure sopraelencate ("messa in sicurezza" e/o "bonifica" e/o "ripristino") debbano essere attuate con riferimento a ciascun sito. Inoltre, spetta alle competenti Autorità italiane stabilire se la rimozione dei rifiuti (o di parte di essi) sia necessaria per proteggere la salute umana e l'ambiente. Cionondimeno resta inteso che, qualora le competenti Autorità italiane decidano di non rimuovere tutti i rifiuti, esse devono tuttavia attuare misure di contenimento e/o isolamento che siano sufficienti ad assicurare che i rifiuti presenti in tali siti non mettano in pericolo la salute umana e

¹ Ai sensi dell'art. 240, lettere m) e o), del D. Lgs. 152/2006, la "messa in sicurezza" consiste nel contenimento ("messa in sicurezza d'emergenza") o nell'isolamento definitivo ("messa in sicurezza permanente") delle fonti inquinanti esistenti in un sito.

² Ai sensi dell'art. 240, lettera p), del D. Lgs. 152/2006, la "bonifica" consiste nell'eliminare le fonti di inquinamento e le sostanze inquinanti, o nel ridurre le concentrazioni delle stesse, in modo che la contaminazione eventualmente restante nel sito non ecceda determinate soglie previste dalla legge.

³ Ai sensi dell'art. 240, lettera q), del D. Lgs. 152/2006, il "ripristino" consiste negli interventi di riqualificazione ambientale e paesaggistica che consentono di recuperare il sito alla sua effettiva e definitiva fruibilità.

l'ambiente. Inoltre, devono essere presentati risultati del monitoraggio delle sostanze rilevanti che si riferiscano ad un periodo sufficientemente lungo e rappresentativo (comprendente, ad esempio, periodi piovosi) da provare che è esclusa qualsiasi contaminazione da parte dei rifiuti oggetto di misure di contenimento.

Pertanto, per poter concludere che una discarica è stata ormai regolarizzata, **la Commissione ha bisogno di ricevere informazioni chiare, che le consentano di verificare, per ciascuna discarica, il soddisfacimento dei sopra indicati requisiti i) e iii) nonché, qualora rilevi (vale a dire per le discariche contenenti rifiuti pericolosi), del sopra indicato requisito ii).**

Per quanto riguarda l'adempimento del requisito i) (assicurare che nei siti non siano più depositati rifiuti), stando alle informazioni fornite dalle Autorità italiane prima della sentenza, tutti i siti coperti dalla sentenza sono inattivi (non vi vengono più conferiti rifiuti). Pertanto, la Commissione conclude che, in linea di massima e salvo evidenze in senso contrario, il requisito i) è soddisfatto per tutti i siti coperti dalla sentenza. D'altro canto, il soddisfacimento del requisito ii) (qualora rilevi, vale a dire per le discariche contenenti rifiuti pericolosi) e del requisito iii) è valutato dalla Commissione sulla base dei documenti giustificativi forniti dalle Autorità italiane per ciascuno dei siti coperti dalla sentenza.

Per aggiornare la Commissione sullo stato di avanzamento dell'esecuzione della sentenza del 2 dicembre 2014, consentendole in tal modo di stabilire la penalità eventualmente dovuta dalla Repubblica italiana per il ventunesimo semestre (dal 3 dicembre 2024 al 2 giugno 2025) successivo alla sentenza, le Autorità italiane hanno inviato alla Commissione i seguenti documenti:

- nota della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 0005028 (DEP-0005028) pervenuta a questi servizi il 3 giugno 2025 e relativi allegati
- nota della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 0010376 (DPE-0010376) pervenuta a questi servizi il 29 ottobre 2025 e relativi allegati.
- nota della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 0012184 (DPE-0012184) pervenuta a questi servizi il 16 dicembre 2025 e relativi allegati.
- nota della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 0001656 (DPE-0001656) pervenuta a questi servizi il 10 febbraio 2026 e relativi allegati.
- nota della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 0002287 (DPE-0002287) pervenuta a questi servizi il 24 febbraio 2026 e relativi allegati.
- nota della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 0004492 (DPE-0004492) pervenuta a questi servizi il 16 aprile 2026 e relativi allegati.
- nota della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 0005704 (DPE-0005704) pervenuta a questi servizi il 15 maggio 2026 e relativi allegati.

Le suddette comunicazioni delle Autorità italiane contengono informazioni e documenti d'appoggio intesi a dimostrare che altre due discariche, sulle tre che rimanevano non conformi alle direttive 75/442 e 91/689 dopo le precedenti comunicazioni inviate dall'Italia, sono state regolarizzate.

2. Le due discariche che, secondo le Autorità italiane, sono state regolarizzate

In merito alle due discariche che secondo le Autorità italiane sono state regolarizzate e ai relativi documenti di appoggio, i servizi della Commissione osservano quanto segue:

- 1) Per quanto riguarda la **discarica di Pagani (Campania)**, la documentazione d'appoggio (Determina del Commissario straordinario per la realizzazione degli interventi necessari all'adeguamento alla normativa vigente delle discariche abusive presenti sul territorio nazionale n. 2044 del 20 maggio 2025 e i relativi allegati, risposta del 29 ottobre 2025 e i relativi allegati, risposta del 16 dicembre 2025 e i relativi allegati, risposta del 10 febbraio 2026 e i relativi allegati) attesta che si tratta di una discarica non autorizzata per rifiuti speciali, anche pericolosi, utilizzata dal 1998 al 2010, situata nell'area di una cava di calcare dismessa. Ad Est dell'area in questione, è presente un fronte roccioso che abbraccia l'area a semicerchio. La discarica si trova nell'ambito di un sito Natura 2000⁴.

Nel 2023, una campagna di indagini ha dimostrato l'assenza di contaminazione delle matrici ambientali, l'assenza di biogas e di percolato, e l'assenza di acque sotterranee fino ad almeno 25 metri. Il progetto di messa in sicurezza permanente approvato nel 2023 prevedeva il trasporto dei rifiuti pericolosi presso una discarica idonea, la raccolta di una porzione di materiale presso la strada comunale e del cumulo di rifiuti presenti presso il versante a valle della viabilità comunale e la loro ridistribuzione all'interno della discarica, la riprofilatura e regolarizzazione dei versanti, l'impermeabilizzazione superficiale del corpo di discarica (capping), la realizzazione di un sistema di drenaggio delle acque meteoriche con delle vasche di laminazione, e, infine, un riassetto vegetativo. La rimozione del corpo rifiuti non è stata ritenuta necessaria in quanto una prova Lefranc ha dimostrato che i rifiuti non erano pronti a fenomeni di lisciviazione di contaminanti. Non si è ritenuto necessario nemmeno procedere all'impermeabilizzazione del fondo e delle pareti del corpo rifiuti in quanto il terreno ha mostrato un basso indice di permeabilità.

In un parere del 20 ottobre 2023 sul progetto di messa in sicurezza permanente, l'ARPA Campania ha espresso delle critiche sull'assenza di un piano di monitoraggio e sul rischio d'infiltrazione laterale delle acque meteoriche, in quanto non era stata prevista l'impermeabilizzazione delle pareti del corpo rifiuti. Le autorità italiane hanno spiegato ai servizi della Commissione che il perimetro della discarica agiva come primo recettore delle acque

⁴ Il sito IT8030008 "Dorsale dei Monti Lattari" che protegge 9 habitat e 26 specie.

meteoriche che sono convogliate al sistema di laminazione senza intercettare lateralmente il corpo rifiuti.

Nel dicembre 2023, le autorità italiane hanno richiesto ai servizi della Commissione di considerare l'espunzione della discarica dalla procedura di infrazione. Il 20 settembre 2024, i servizi della Commissione hanno ricevuto un certificato di regolare esecuzione delle opere di messa in sicurezza di emergenza, che includevano la regolarizzazione della morfologia del sito, il trasporto e smaltimento dei rifiuti pericolosi e la realizzazione di un capping provvisorio. Tuttavia, la messa in sicurezza di emergenza non aveva compreso la realizzazione del sistema di drenaggio delle acque meteoriche con le vasche di laminazione.

Con la decisione SG-Greffe (2024) D/15739 del 25 giugno 2024, la Commissione europea ha respinto tale richiesta, considerando che le autorità italiane avrebbero dovuto fornire il certificato di ultimazione dei lavori di messa in sicurezza permanente (ossia la realizzazione del capping finale e la realizzazione del sistema di drenaggio delle acque meteoriche con le vasche di laminazione) e chiarire per quanto tempo era previsto il monitoraggio delle acque.

Il progetto esecutivo della messa in sicurezza permanente è stato adottato il 19 marzo 2024, con variante progettuale autorizzata il 23 marzo 2025. Per la realizzazione della messa in sicurezza permanente, le opere previste erano le seguenti: copertura tramite pacchetto di teli e terreno vegetale con inerbimento sulle aree pianeggianti ed i versanti meno scoscesi, copertura tramite pacchetto di teli sui versanti più acclivi, copertura tramite pacchetto di materiali da formazione di sottofondo e cassonetto stradale, sistema di regimazione delle acque meteoriche, sistema di recinzione dell'area, e sistema di illuminazione interna.

Il 29 agosto 2024, a seguito di una procedura di gara, i lavori di messa in sicurezza permanente sono stati affidati all'impresa Tralice Costruzioni S.r.l. Il 16 dicembre 2025, le autorità italiane hanno trasmesso una relazione firmata dal direttore dei lavori e dal responsabile unico del progetto dalla quale si evince che il 26 novembre 2025 erano stati completati il capping, il sistema perimetrale di regimazione superficiale delle acque meteoriche, e il sistema di drenaggio e di smaltimento delle acque meteoriche con un sistema di trincee di drenaggio canalette e vasche di laminazione. Le autorità italiane hanno inoltre certificato che il monitoraggio e il campionamento delle acque sotterranee e della qualità dell'aria, nonché la verifica della morfologia e della stabilità della discarica sarebbero stati garantiti per dieci anni.

Poiché le Autorità italiane hanno dato l'assicurazione che a tutt'oggi non sono più depositati rifiuti, che il suolo non è contaminato, che il terreno sotto la discarica è di bassa permeabilità, che il capping finale e il sistema di drenaggio impediscono le infiltrazioni d'acqua e quindi la diffusione dell'inquinamento nel suolo, e che è previsto un piano decennale di monitoraggio delle acque, i servizi della Commissione concludono che questa discarica è stata regolarizzata.

Dunque la penalità non è dovuta per questo sito.

- 2) Per quanto riguarda la **discarica di Miatello, Porto Marghera (Veneto)**, la documentazione d'appoggio (Determina del Commissario straordinario per la realizzazione degli interventi necessari all'adeguamento alla normativa vigente delle discariche abusive presenti sul territorio nazionale n. 2045 del 30 maggio 2025 e i relativi allegati, risposta del 16 dicembre 2025 e i relativi allegati, risposta del 10 febbraio 2026 e i relativi allegati, risposta del 24 febbraio 2026 e i relativi allegati, risposta del 16 aprile 2026 e i relativi allegati, risposta del 15 maggio 2026 e i relativi allegati) attesta che si tratta di un'area inizialmente utilizzata come terreno agricolo che è stata utilizzata come cava di argilla, e successivamente come discarica non autorizzata di rifiuti non pericolosi costituiti da rifiuti speciali misti provenienti da centrali termoelettriche (ceneri di carbone, pneumatici, cemento, mattoni, ceramiche, legno, metallo, ingombranti) e alcune lastre di cemento-amianto e di frammenti di amianto che sono stati censiti e trattati in conformità alla normativa vigente.

Nel 1995 è stato avviato un progetto di bonifica dell'area interessata dal riempimento con ceneri di carbone, che è stato poi interrotto. Nel 1998, l'ARPA Veneto ha riscontrato valori di radioattività superiori ai valori di fondo ambientale.

La caratterizzazione ambientale è stata approvata dalla Conferenza dei servizi il 15 ottobre 2024, durante la quale l'ARPA Veneto ha ritenuto necessario un monitoraggio delle acque di impregnazione che tenga conto di eventuali effetti di lisciviazione. Le analisi del 2022 hanno dimostrato una contaminazione del suolo da metalli (in particolare piombo, ma anche arsenico, benzo(g,h,i)perilene, idrocarburi pesanti C>13, antimonio, berillio, cadmio, cobalto, mercurio, selenio, tallio, benzo(a)pirene, indeno(1,2,3-c,d)pirene, zinco, rame, nichel, cromo, fluoruri, e solfati) e una contaminazione delle acque sotterranee da ferro, arsenico, e manganese, e, in modo puntuale, da nichel e tricloroetilene. L'analisi di rischio ambientale sito-specifica approvata il 28 novembre 2024 riteneva un'assenza di correlazione tra il chimismo delle acque di falda e quello dei suoli, escludendo fenomeni di lisciviazione.

Il progetto di messa in sicurezza permanente è stato approvato il 5 febbraio 2025, e i lavori sono iniziati il 20 marzo 2025. Il progetto prevedeva la realizzazione di un capping, l'installazione di una palancolatura perimetrale e la realizzazione di opere idrauliche di collettamento delle acque meteoriche perimetrali. L'isolamento del fondo della discarica è stato ritenuto non necessario in quanto il coefficiente di permeabilità medio era pari a 1,55-08 m/s (basso/bassissimo). Un monitoraggio delle acque sotterranee è stato previsto per dieci anni.

Il 10 febbraio 2026, le autorità italiane hanno presentato una relazione firmata dal Direttore dei lavori, nella quale si attestava che, in data 23 gennaio 2026, erano stati completati il capping, l'installazione della palancolatura perimetrale e la realizzazione di opere idrauliche di collettamento delle acque meteoriche perimetrali. Rimaneva solo da posare il manto erboso sulla carreggiata e installare i piezometri a scopo di monitoraggio.

Le prime analisi di monitoraggio delle acque hanno dimostrato una scomparsa della contaminazione da nichel e tricloroetilene. Per i parametri arsenico, manganese, e ferro, le autorità italiane hanno dimostrato che essi erano in linea con le concentrazioni già territorialmente riscontrate da ARPA Veneto nel corso dei monitoraggi previsti per l'analisi dei livelli di fondo naturale della falda superficiale dell'acquifero differenziato del bacino scolante in laguna di Venezia.

Poiché le Autorità italiane hanno dato assicurazione che a tutt'oggi non sono più depositati rifiuti, che tutti i terreni contaminati sono stati coperti superficialmente dal capping e perimetralmente dal diaframma, che i lavori di bonifica sono stati ultimati, che la contaminazione delle acque da nichel e tricloroetilene è scomparsa, che gli elevati livelli di arsenico, ferro e manganese nelle acque sono attribuibili a valori di fondo naturali, e che è previsto un piano decennale di monitoraggio delle acque, i servizi della Commissione concludono che questa discarica è stata regolarizzata.

Dunque la penalità non è dovuta per questo sito.

3. Calcolo del totale della penalità dovuta dalla Repubblica italiana per il ventunesimo semestre successivo alla pronuncia della sentenza del 2 dicembre 2014 nella causa C-196/13 (periodo dal 3 dicembre 2024 al 2 giugno 2025)

Con la sentenza del 2 dicembre 2014 nella causa C-196/13, la Corte ha ordinato alla Repubblica italiana di

"versare alla Commissione europea, sul conto «Risorse proprie dell'Unione europea», a partire dal giorno di pronuncia della presente sentenza e fino all'esecuzione della sentenza Commissione/Italia (EU:C:2007:250), una penalità semestrale calcolata, per il primo semestre successivo alla presente sentenza, alla fine di quest'ultimo, a partire da un importo iniziale fissato in EUR 42 800 000, dal quale saranno detratti EUR 400 000 per ciascuna discarica contenente rifiuti pericolosi messa a norma conformemente a detta sentenza ed EUR 200 000 per ogni altra discarica messa a norma conformemente a detta sentenza. Per tutti i semestri successivi, la penalità dovuta per ciascun semestre sarà calcolata, alla fine dello stesso, a partire dall'importo della penalità stabilita per il semestre precedente, applicando le predette detrazioni per le discariche oggetto dell'inadempimento constatato messe a norma nel corso del semestre."

La sentenza del 2 dicembre 2014 nella causa C-196/13 copre 200 discariche: 198 discariche per le quali la Corte ha dichiarato la violazione delle Direttive 75/442 e 91/689 (14, tra queste 198,

contengono rifiuti pericolosi⁵) e 2 discariche per le quali la Corte ha accertato la violazione della Direttiva 1999/31.

Nella lettera SG-Greffe (2015) D/7992, inviata alle Autorità italiane il 13 luglio 2015, la Commissione concludeva che nessuna penalità era dovuta per 15 discariche relativamente alle quali i documenti trasmessi dalle Autorità italiane nel giugno 2015 avevano dimostrato l'avvenuta messa in regola. Poiché nessuna di tali 15 discariche era tra quelle contenenti rifiuti pericolosi, in detta lettera la Commissione concludeva che la penalità complessiva dovuta dalla Repubblica italiana per il primo semestre successivo alla sentenza era pari a (EUR 42 800 000 - EUR 3 000 000) = EUR 39 800 000.

Nella lettera SG-Greffe (2016) D/1687, inviata alle Autorità italiane il 9 febbraio 2016, la Commissione concludeva che nessuna penalità era dovuta per 30 discariche relativamente alle quali i documenti trasmessi dalle Autorità italiane nel novembre 2015-gennaio 2016 avevano dimostrato l'avvenuta messa in regola. Poiché 2 di tali discariche contenevano rifiuti pericolosi, ma non le altre 28, la Commissione concludeva che la penalità complessiva dovuta dalla Repubblica italiana per il secondo semestre successivo alla sentenza era pari a (EUR 39 800 000 - (EUR 800 000 + EUR 5 600 000)) = EUR 33 400 000.

Nella lettera SG-Greffe (2016) D/13662, inviata alle Autorità italiane il 15 settembre 2016, la Commissione concludeva che nessuna penalità era dovuta per 22 discariche relativamente alle quali i documenti trasmessi dalle Autorità italiane nel giugno 2016-agosto 2016 avevano dimostrato l'avvenuta messa in regola. Poiché 6 di tali discariche contenevano rifiuti pericolosi, ma non le altre 16, la Commissione concludeva che la penalità complessiva dovuta dalla Repubblica italiana per il terzo semestre successivo alla sentenza era pari a (EUR 33 400 000 - (EUR 2 400 000 + EUR 3 200 000)) = EUR 27 800 000.

Nella lettera SG-Greffe (2017) D/6030, inviata alle Autorità italiane il 18 aprile 2017, la Commissione concludeva che nessuna penalità era dovuta per 31 discariche relativamente alle quali i documenti trasmessi dalle Autorità italiane nel dicembre 2016-marzo 2017 avevano dimostrato l'avvenuta messa in regola. Poiché 1 di tali discariche conteneva rifiuti pericolosi, ma non le altre 30, la Commissione concludeva che la penalità complessiva dovuta dalla Repubblica italiana per il quarto semestre successivo alla sentenza era pari a (EUR 27 800 000 - (EUR 400 000 + EUR 6 000 000)) = EUR 21 400 000.

Nella lettera SG-Greffe (2017) D/13722, inviata alle Autorità italiane il 4 settembre 2017, la Commissione concludeva che nessuna penalità era dovuta per 25 discariche, relativamente alle quali i documenti trasmessi dalle Autorità italiane nel giugno 2017-agosto 2017 avevano

⁵ Le 14 discariche contenenti rifiuti pericolosi sono: 1) Firmo-Sciolle; 2) S. Giovanni in Persiceto-V. Samoggia 26 (sito Razzaboni); 3) Riano-Piana Perina; 4) Carcare-Premara Paleta; 5) La Spezia-Pitelli (discarica Ruffino Pitelli); 6) La Spezia-Pitelli IPODEC; 7) Lerici-Pertusola; 8) Mantova-Valdaro; 9) Zanica-Ex cava Cuter; 10) Ascoli Piceno-SGL Carbon; 11) Serravalle Scrivia-La Luminosa; 12) Priolo Gargallo-Penisola Magnisi; 13) Gualdo Tadino-Vigna Vecchia; 14) 1 discarica in Campania mai identificata dalle Autorità italiane.

dimostrato l'avvenuta messa in regola. Poiché 2 di tali discariche contenevano rifiuti pericolosi, ma non le altre 23, la Commissione concludeva che la penalità complessiva dovuta dalla Repubblica italiana per il quinto semestre successivo alla sentenza era pari a (EUR 21 400 000 - (EUR 800 000 + EUR 4 600 000)) = EUR 16 000 000.

Nella lettera SG-Greffe (2018) D/3576, inviata alle Autorità italiane il 9 marzo 2018, la Commissione concludeva che nessuna penalità era dovuta per 9 discariche, relativamente alle quali i documenti trasmessi dalle Autorità italiane il 4/12/2017 e il 21/2/2018 avevano dimostrato l'avvenuta messa in regola. Poiché nessuna di tali 9 discariche conteneva rifiuti pericolosi, in detta lettera la Commissione concludeva che la penalità complessiva dovuta dalla Repubblica italiana per il sesto semestre successivo alla sentenza era pari a (EUR 16 000 000 - EUR 1 800 000) = EUR 14 200 000.

Nella lettera SG-Greffe (2018) D/19279, inviata alle Autorità italiane il 19 ottobre 2018, la Commissione concludeva che nessuna penalità era dovuta per 13 discariche, relativamente alle quali i documenti trasmessi dalle Autorità italiane il 1° giugno 2018 e il 10 ottobre 2018 avevano dimostrato l'avvenuta messa in regola. Poiché nessuna di tali 13 discariche conteneva rifiuti pericolosi, in detta lettera la Commissione concludeva che la penalità complessiva dovuta dalla Repubblica italiana per il settimo semestre successivo alla sentenza era pari a (EUR 14 200 000 - EUR 2 600 000) = EUR 11 600 000.

Nella lettera SG-Greffe (2019) D/5909, inviata alle Autorità italiane l'11 aprile 2019, la Commissione concludeva che nessuna penalità era dovuta per 7 discariche, relativamente alle quali i documenti trasmessi dalle Autorità italiane il 30 novembre 2018 e il 26 marzo 2019 avevano dimostrato l'avvenuta messa in regola. Poiché nessuna di tali 7 discariche conteneva rifiuti pericolosi, in detta lettera la Commissione concludeva che la penalità complessiva dovuta dalla Repubblica italiana per l'ottavo semestre successivo alla sentenza era pari a (EUR 11 600 000 - EUR 1 400 000) = EUR 10 200 000.

Nella lettera SG-Greffe (2019) D/16790, inviata alle Autorità italiane il 19 novembre 2019, la Commissione concludeva che nessuna penalità era dovuta per 3 discariche, relativamente alle quali i documenti trasmessi dalle Autorità italiane il 30 maggio 2019 e il 1° ottobre 2019 avevano dimostrato l'avvenuta messa in regola. Poiché nessuna di tali 3 discariche conteneva rifiuti pericolosi, in detta lettera la Commissione concludeva che la penalità complessiva dovuta dalla Repubblica italiana per il nono semestre successivo alla sentenza era pari a (EUR 10 200 000 - EUR 600 000) = EUR 9 600 000.

Nella lettera SG-Greffe (2020) D/5578, inviata alle Autorità italiane l'11 giugno 2020, la Commissione concludeva che nessuna penalità era dovuta per 5 discariche, relativamente alle quali i documenti trasmessi dalle Autorità italiane il 2 dicembre 2019 e il 5 marzo 2020 avevano dimostrato l'avvenuta regolarizzazione. Poiché nessuna di tali 5 discariche conteneva rifiuti pericolosi, in detta lettera la Commissione concludeva che la penalità complessiva dovuta dalla Repubblica italiana per il decimo semestre successivo alla sentenza era pari a (EUR 9 600 000 - EUR 1 000 000) = EUR 8 600 000.

Nella lettera inviata alle Autorità italiane l'11 febbraio 2021⁶, la Commissione concludeva che nessuna penalità era dovuta per 7 discariche relativamente alle quali i documenti trasmessi dalle Autorità italiane il 15 giugno 2020 avevano dimostrato l'avvenuta regolarizzazione. Poiché nessuna di tali 7 discariche conteneva rifiuti pericolosi, in detta lettera la Commissione concludeva che la penalità complessiva dovuta dalla Repubblica italiana per l'undicesimo semestre successivo alla sentenza era pari a (EUR 8 600 000 - EUR 1 400 000) = EUR 7 200 000.

Nella lettera SG-Greffe (2021) D-15962, inviata alle Autorità italiane il 14 ottobre 2021, la Commissione concludeva che nessuna penalità era dovuta per 2 discariche relativamente alle quali i documenti trasmessi dalle Autorità italiane il 30 dicembre 2020 avevano dimostrato l'avvenuta regolarizzazione. Poiché nessuna di tali discariche conteneva rifiuti pericolosi, in detta lettera la Commissione concludeva che la penalità complessiva dovuta dalla Repubblica italiana per il dodicesimo semestre successivo alla sentenza era pari a (EUR 7 200 000 - EUR 400 000) = EUR 6 800 000.

Nella lettera SG-Greffe (2022) D/2915, inviata alle Autorità italiane il 10 febbraio 2022, la Commissione concludeva che nessuna penalità era dovuta per 2 discariche relativamente alle quali i documenti trasmessi dalle Autorità italiane il 1° giugno 2020 avevano dimostrato l'avvenuta regolarizzazione. Poiché una discarica conteneva rifiuti pericolosi, ma non l'altra, in detta lettera la Commissione concludeva che la penalità complessiva dovuta dalla Repubblica italiana per il tredicesimo semestre successivo alla sentenza era pari a (EUR 6 800 000 - (EUR 400 000 + EUR 200 000)) = EUR 6 200 000.

Nella lettera SG-Greffe (2022) D/10825 inviata alle Autorità italiane il 10 giugno 2022, la Commissione concludeva che nessuna penalità era dovuta per 6 discariche relativamente alle quali i documenti trasmessi dalle Autorità italiane il 3 dicembre 2021 avevano dimostrato l'avvenuta regolarizzazione. Poiché nessuna di tali discariche conteneva rifiuti pericolosi, in detta lettera la Commissione concludeva che la penalità complessiva dovuta dalla Repubblica italiana per il quattordicesimo semestre successivo alla sentenza era pari a (EUR 6 200 000 - EUR 1 200 000) = EUR 5 000 000.

Nella lettera SG-Greffe (2023) D/3625 inviata alle Autorità italiane il 3 marzo 2023, la Commissione concludeva che nessuna penalità era dovuta per 5 discariche relativamente alle quali i documenti trasmessi dalle Autorità italiane il 7 giugno 2022 avevano dimostrato l'avvenuta regolarizzazione. Poiché nessuna di tali discariche conteneva rifiuti pericolosi, in detta lettera la Commissione concludeva che la penalità complessiva dovuta dalla Repubblica italiana per il quindicesimo semestre successivo alla sentenza era pari a (EUR 5 000 000 - EUR 1 000 000) = EUR 4 000 000.

⁶ Ares (2021)1292992

Nella lettera SG-Greffe (2023) D/18254 inviata alle Autorità italiane il 20 novembre 2023, la Commissione concludeva che nessuna penalità era dovuta per 2 discariche relativamente alle quali i documenti trasmessi dalle Autorità italiane il 7 dicembre 2022 avevano dimostrato l'avvenuta regolarizzazione. Poiché nessuna di tali discariche conteneva rifiuti pericolosi, in detta lettera la Commissione concludeva che la penalità complessiva dovuta dalla Repubblica italiana per il sedicesimo semestre successivo alla sentenza era pari a (EUR 4 000 000 - EUR 400 000) = EUR 3 600 000.

Nella lettera SG-Greffe (2024) D/8810 inviata alle Autorità italiane il 25 giugno 2024, la Commissione concludeva che nessuna penalità era dovuta per 5 discariche relativamente alle quali i documenti trasmessi dalle Autorità italiane il 2 giugno 2023 avevano dimostrato l'avvenuta regolarizzazione. Poiché nessuna di tali discariche conteneva rifiuti pericolosi, in detta lettera la Commissione concludeva che la penalità complessiva dovuta dalla Repubblica italiana per il diciassettesimo semestre successivo alla sentenza era pari a (EUR 3 600 000 - EUR 1 000 000) = EUR 2 600 000.

Nella lettera SG-Greffe (2024) D/15739 inviata alle Autorità italiane il 5 dicembre 2024, la Commissione concludeva che nessuna penalità era dovuta per 3 discariche relativamente alle quali i documenti trasmessi dalle Autorità italiane il 5 dicembre 2023 avevano dimostrato l'avvenuta regolarizzazione. Poiché nessuna di tali discariche conteneva rifiuti pericolosi, in detta lettera la Commissione concludeva che la penalità complessiva dovuta dalla Repubblica italiana per il diciottesimo semestre successivo alla sentenza era pari a (EUR 2 600 000 - EUR 600 000) = EUR 2 000 000.

Nella lettera SG-Greffe (2026) D/494 inviata alle Autorità italiane il 16 gennaio 2026, la Commissione concludeva che nessuna penalità era dovuta per 4 discariche relativamente alle quali i documenti trasmessi dalle Autorità italiane il 14 giugno 2024 avevano dimostrato l'avvenuta regolarizzazione. Poiché una discarica conteneva rifiuti pericolosi, in detta lettera la Commissione concludeva che la penalità complessiva dovuta dalla Repubblica italiana per il diciannovesimo semestre successivo alla sentenza era pari a (EUR 2 000 000 - EUR 1 000 000) = EUR 1 000 000.

Da ultimo, nella lettera SG-Greffe (2026) D/3824 inviata alle Autorità italiane il 3 marzo 2026, la Commissione concludeva che nessuna penalità era dovuta per una discarica relativamente alla quale i documenti trasmessi dalle Autorità italiane il 2 dicembre 2024 avevano dimostrato l'avvenuta regolarizzazione. Poiché tale discarica non conteneva rifiuti pericolosi, in detta lettera la Commissione concludeva che la penalità complessiva dovuta dalla Repubblica italiana per il ventesimo semestre successivo alla sentenza era pari a (EUR 1 000 000 - EUR 200 000) = EUR 800 000.

Mediante comunicazioni ricevute dai servizi della Commissione il 3 giugno 2025, e chiarimenti ricevuti il 29 ottobre 2025, il 16 dicembre 2025, il 10 febbraio 2026, il 24 febbraio 2026, il 16 aprile 2026 e il 15 maggio 2026, le Autorità italiane hanno inteso dimostrare che nessuna penalità era dovuta per altre due discariche che, secondo le Autorità italiane, sono state messe in regola. Poiché le suddette comunicazioni non contengono alcuna affermazione sull'ultima

discarica $(3 - 2) = 1$ discarica, si deve concludere che le Autorità italiane riconoscono che il pagamento di una penalità è dovuto per tale discarica.

Per quanto riguarda le due discariche con riferimento alle quali le Autorità italiane sostengono che nessuna penalità è dovuta, alla luce dell'analisi contenuta nella sezione 2 del presente allegato, i servizi della Commissione concordano che nessuna penalità è dovuta per le discariche seguenti:

1. **Pagani (Campania),**
2. **Miatello, Porto Marghera (Veneto).**

Pertanto, **dall'importo di EUR 800 000** (la penalità pagata per il ventesimo semestre successivo alla sentenza, la quale costituisce la base per il calcolo della penalità dovuta per il ventunesimo semestre successivo alla sentenza) **occorre detrarre un importo di (EUR 200 000 x 1 discarica contenenti rifiuti non pericolosi + EUR 400 000 x 1 discarica contenente rifiuti pericolosi) = EUR 600 000.**

Alla luce di quanto precede, si deve concludere che **il totale della penalità dovuta dalla Repubblica italiana per il ventunesimo semestre successivo alla pronuncia della sentenza del 2 dicembre 2014 nella causa C-196/13 (periodo dal 3 dicembre 2024 al 2 giugno 2025) ammonta a (EUR 800 000 - EUR 600 000) = EUR 200 000.**

ALLEGATO 2

**Elenco delle discariche coperte dalla sentenza del 2/12/2014 nella causa C-196/13 –
Situazione allo scadere del ventunesimo semestre successivo alla sentenza (3 dicembre 2024
- 2 giugno 2025)**

Veneto	Discarica (comune)	Discarica (località)	
1.	Chioggia	Borgo S. Giovanni	

TOTALE: 1 discarica ancora non conforme

Allegato 3

I. Checklist

I seguenti elementi dovrebbero essere inclusi in un documento di sintesi per ciascuna discarica che si riferisca ai documenti inviati per provare che una discarica irregolare è stata regolarizzata e non costituisce un rischio per la salute umana e per l'ambiente.

Elementi da verificare	
Tipo di discarica	
• autorizzata	
• irregolare	
• scarico incontrollato di rifiuti	
Tipo e quantità di rifiuti	
Rifiuti lasciati sul posto	
Presenza di contaminazione	
• suolo profondo	
• suolo superficiale	
• acque sotterranee	
• acque superficiali	
Contaminazione presumibilmente connessa con la presenza dei rifiuti? In caso di risposta negativa spiegare quale ne sia l'origine	
Isolamento definitivo dei rifiuti ottenuto tramite (se non è necessario spiegarne il motivo)	
• capping	
• impermeabilizzazione del fondo e delle pareti della discarica	
• sistema di drenaggio delle acque meteorologiche	
Monitoraggio	
• durata del periodo di monitoraggio	

• elementi monitorati	
Contaminazione misurata dopo la conclusione dei lavori	
• confronto dei risultati con la contaminazione iniziale	
• eliminata –si/no	

II. Commenti generali

I servizi della Commissione ricordano i seguenti aspetti generali, espressi nella richiesta di chiarimenti del 27 ottobre 2022:

- Il modo in cui i rifiuti sono stati trattati deve essere chiaramente spiegato. La regola generale vuole che i rifiuti vengano rimossi completamente. Eccezionalmente, i rifiuti possono rimanere in loco, ma solo se spostarli sarebbe sproporzionato/rischioso e se possono essere contenuti in modo sicuro. Se i rifiuti non vengono rimossi ma contenuti, le autorità italiane devono certificare che il contenimento è idoneo a isolare completamente la massa di rifiuti. Questo riguarda sia il fondo che le pareti e tutte le aree del sito; se ciò non avviene, le autorità italiane devono spiegarne chiaramente i motivi (ad esempio, fornendo prove della natura del terreno che crea una barriera naturale alla contaminazione).
- Nel caso in cui i rifiuti non vengono rimossi ma esiste una contaminazione, oltre alla prova che i rifiuti sono completamente isolati, le autorità italiane devono (i) fornire la prova che la discarica non è la causa della contaminazione o (ii) che c'è una tendenza alla diminuzione e che è stato raggiunto un punto critico (sicuro). Ciò può essere accompagnato da un monitoraggio a lungo termine. In ogni caso, non devono esserci dubbi sul fatto che i rifiuti lasciati sul sito non siano ancora la causa dell'inquinamento in corso.
- Quando un campione recente mostra che la contaminazione non è più presente, le autorità italiane devono (i) fornire una spiegazione chiara del motivo per cui la contaminazione non è più presente e (ii) certificare che il campione è stato ottenuto secondo la stessa metodologia del campione che aveva mostrato la contaminazione. In caso di modifiche metodologiche, occorre spiegarne chiaramente il motivo.
- Affinché la discarica sia considerata conforme ai fini del calcolo della sanzione, i lavori devono essere completati prima della fine del semestre per il quale le autorità italiane richiedono la rimozione della discarica. Per dimostrarlo, è necessario un certificato di fine lavori datato. In casi eccezionali, se le autorità italiane decidono di inviare una richiesta di considerare la discarica conforme ai fini del caso prima del

rilascio del certificato, devono spiegare chiaramente le ragioni per cui ritengono che i lavori eseguiti siano sufficienti a tale scopo.



Rappresentanza Permanente
d'Italia presso l'Unione europea

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' DEI DOCUMENTI INFORMATICI CON GLI ORIGINALI CARTACEI

Nell'invviare via messaggio e in formato elettronico .pdf, i documenti di cui all'elenco sotto riportato, si dichiara la conformità degli stessi agli originali cartacei conservati agli atti di questa sede.

Il numero totale di pagine è **21** , inclusa la presente dichiarazione.

n. Ordine	Tipo documento	n. documento	n. pagine	Emittente	Oggetto
1	Notifica richiesta di pagamento	protocollo MAECI 15401-A del 15/10/2026	20	Commissione Europea Segretariato Generale	Ventunesima penalità di mora - Causa C-196/13

Bruxelles, 16/10/2026

(Firma digitale del funzionario abilitato)

Firmato Digitalmente da/Signed by:
CAMILLA GENTILI
Vice Comm. Econ. Finanz. Comm.
In Data/On Date:
venerdì 16 ottobre 2026 12:01:28